

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
II^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Enzo Rotolo	Presidente
dott. Stefano Imperiali	Consigliere
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere
dott. Luigi Cirillo	Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora	Consigliere-rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull'istanza di definizione agevolata prodotta, ai sensi dell'art.1, comma 231 e succ., della l.23 dicembre 2005 n.266, nel giudizio d'appello iscritto al n.46176 del registro di segreteria dal sig. SALERNO ANTONIO, nato a Cervino (CE) il 20 ottobre 1959, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caturano con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Vico n.22 presso lo studio dell'avv. Giorgio Vecchione, avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n.358/2013, depositata in data 12 marzo 2013.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014, il relatore cons. Daniela Acanfora, per l'istante l'avv.Luigi Adinolfi, per delega conferitagli dall'avv. Caturano ed il rappresentante della Procura Generale nella persona del v.p.g. Paola Briguori.

RILEVATO che

- con la sentenza impugnata, notificata in data 24 maggio 2013 ad istanza della Procura Regionale, la Sezione regionale campana di questa Corte ha condannato l'appellante, all'epoca dei fatti sindaco del Comune di Cervino (CE), dal novembre 1993 al giugno 1996, al risarcimento del danno subito medesimo ente locale, - quantificato nell'importo di euro 11.250,00, nella misura di ¼ di quello complessivamente accertato (di euro 45.000,00) -, unitamente ad altri tre soggetti (il sindaco in carica dal 1988 al giugno 1993, l'assessore ai LL.PP.

in carica dal maggio 1990 al giugno 1993 e l'assessore ai LL.PP in carica dal novembre 1993 al giugno 1995) anch'essi convenuti in relazione alla medesima vicenda (di cui uno poi deceduto nei cui confronti è stata dichiarata, quindi, l'estinzione del giudizio), oltre alla rivalutazione monetaria, dalla data dei mandati di pagamento, ed agli interessi legali dal giorno della pubblicazione della decisione fino al soddisfo; lo ha poi condannato, in solido con gli altri due condannati, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 645,16 (seicentoquarantacinque/16);

- la condotta antiggiuridica ascritta all'appellante è stata quella di avere concorso all'omessa definizione della procedura ablativa di un terreno di proprietà della sig.ra Iaderosa Raffaelina, la cui occupazione era stata disposta con decreto sindacale n.19 datato 11 marzo 1988, entro il termine ivi fissato di cinque anni, poi prorogato ope legis di altri due, con scadenza 11 marzo 1995;

- la proprietaria instaurava, infatti, un contenzioso in sede civile per il risarcimento dei danni derivanti dall'irreversibile trasformazione del fondo dal conseguente acquisto a titolo originario da parte del comune, che si concludeva con la sentenza di condanna del medesimo n.1061 del 12 marzo 2004 (confermata in appello dalla sentenza della Corte di appello di Napoli n.472 dell'8 febbraio 2006);

- il danno che veniva contestato dall'organo requirente contabile è di euro 62.537,90 per oneri aggiuntivi (euro 47.489,29 per interessi legali ed euro 15.048,62 per spese legali), oggetto della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio n.7 del 18 marzo 2006; venivano emessi poi i relativi mandati di pagamento, n.416 e n.417 del 4 aprile 2006;

- la gravata decisione ha affermato responsabilità amministrativa del sig. Salerno, per non avere provveduto ad adottare gli atti necessari per definire, con l'emanazione del decreto di esproprio, la procedura ablatoria entro il termine quinquennale della durata della legittima occupazione, poi prorogato di un biennio ope legis, con scadenza 11 marzo 1995; al riguardo, si è osservato che, ai sensi della normativa regionale (artt.1 e 2 l.n.23 del 1977, art.39 l.n.51 del 1978) con cui la Regione Campania sub-delegò ai comuni le funzioni amministrative in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la competenza in ordine all'adozione degli atti della procedura ablatoria era di detto organo comunale;

- la condotta dell'istante è stata poi ritenuta dalla Sezione di primo grado connotata dalla grave colpevolezza in relazione oltre che alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, anche in relazione al mancato riscontro alle richieste di pagamento dell'indennità di esproprio da parte della proprietaria, "alla negligenza massima, inescusabile scriteriatezza ed assoluta approssimazione nella cura dell'interesse pubblico dell'ente esponenziale locale" (pag.11);

- il danno oggetto di condanna è stato accertato nel minore importo di euro 45.000,00 rispetto a quello azionato in quanto si è tenuto conto anzitutto della lunga durata del processo civile (in conformità alla giurisprudenza della Sezione regionale) nonché dell'astratto apporto concausale ascrivibile ad altri due soggetti (responsabile dell'U.T.C. e Commissario prefettizio in carica dal giugno al novembre 1993);

- con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato alla parte pubblica in data 23 luglio 2013 (e poi tempestivamente depositato in data 4 settembre 2013, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali), il sig. Salerno ha impugnato la sentenza, col patrocinio legale dell'avv. Vincenzo Caturano chiedendo, in via preliminare, di essere ammesso alla definizione agevolata, ai sensi dell'art.1, commi 231-233 della l.n.266 del 2005, trattandosi di "fatti commessi" antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale che ha escluso qualsiasi assimilazione di detta nozione con quella di "fatto dannoso" utilizzata, ai fini della decorrenza della prescrizione, dalla l.n.20 del 1994; chiede che venga applicata la misura minima del 10% e comunque non superiore al 20%;

- il predetto ha poi dedotto, in estrema sintesi, i seguenti motivi: inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine previsto dall'art.5 della l.n.19/1994, prescrizione dell'azione risarcitoria, insussistenza della antiggiuridicità della condotta, del nesso di causalità, della grave colpevolezza, erronea ripartizione dell'obbligazione risarcitoria;

- la Procura Generale ha depositato, in data 6 febbraio 2014, il parere conclusionale rilevando, in via pregiudiziale, che l'istanza, prodotta ai sensi della **legge n.266 del 2005**, è inammissibile in quanto i "fatti commessi", che devono ritenersi comprensivi di condotta ed evento dannoso, non risultano essersi verificati interamente entro il 31 dicembre 2005, essendo i mandati di pagamento (n.416 e n.417) stati emessi in data 4 aprile 2006; al riguardo, la Procura Generale fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.14 del d.l.n.102/2013 conv. nella l.n.124/2013, il legislatore ha esteso, la portata applicativa del beneficio premiale anche alle condotte dannose verificatesi solo in parte nel periodo antecedente al 31 dicembre 2005, nel contempo prevedendo però un termine perentorio per la presentazione dell'istanza (15 ottobre 2013, successivamente prorogato al 4 novembre 2013), ormai ampiamente scaduto;

- in subordine, ove il Collegio ritenesse ammissibile l'istanza, chiede che, tenuto conto del comportamento tenuto nella vicenda dall'istante nonché della già notevole riduzione del quantum, sia in relazione all'astratta incidenza concausale di altri soggetti che in esercizio del potere riduttivo, la somma da pagare venga calcolata nella misura percentuale non inferiore al 30% dell'importo oggetto di condanna, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio;

-nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2013 l'avv. Adinolfi, comparso per delega dell'avv. Caturano, ha insistito affinché l'istanza venga accolta nella misura minima prevista dalla **legge n.266/2005**; il v.p.g. Briguori, nel riportarsi integralmente all'atto scritto, ha confermato il parere sfavorevole.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 della **legge 23 dicembre 2005, n. 266** (legge finanziaria per il 2006) nei commi 231, 232 e 233 ha previsto che: "con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma

non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza" (comma 231); "la sezione di appello con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento" (comma 232); "il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello" (comma 233);

- la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa de qua, ha affermato, tra l'altro, che "le disposizioni censurate non limitano il potere di cognizione del giudice in sede camerale al mero esame dei presupposti di ammissibilità dell'istanza di definizione, ma richiedono che il giudice stesso valuti tutti gli elementi desumibili dall'accertamento dei fatti, già compiuto nella sentenza di primo grado (sussistenza del dolo, illecito arricchimento, gravità dei fatti, entità del danno, grado di intensità della colpa, condizione patrimoniale del condannato)" (sent. n. 183/2007); ed ancora che "... alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta... al giudice è affidato il compito di determinare quanta parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, ..." (sent. n. 184/2007).

RITENUTO che

- l'istanza è ammissibile in quanto è stata proposta, in via preliminare, nell'atto di appello, tempestivamente e validamente notificato alla controparte pubblica;

- inoltre, la condotta illecita che ha dato luogo alla condanna in prime cure dell'odierno istante consiste nel non avere provveduto ad adottare gli atti necessari per definire la procedura ablatoria entro il termine quinquennale della durata della legittima occupazione, poi prorogato di un biennio ope legis, con scadenza 11 marzo 1995, dunque risale ad epoca di gran lunga anteriore alla data di entrata in vigore della [legge n. 266/2005](#);

- invero, secondo il pacifico indirizzo ermeneutico espresso da questa Sezione di appello (ex multis, decreti nn. 85/2013, 87/2013, 88/2013, 96/2013), il tenore letterale contenuto nel predetto comma 231 dell'art. 1 della l.n. 266/2005 ai "fatti commessi", (diverso da quella di "fatto dannoso" contenuta nell'art. 1 della l.n. 20/1994) al fine di delimitare l'ambito di applicabilità dei benefici ivi previsti (ovvero a quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, 31 dicembre 2005), va interpretato in termini di mera commissione della condotta contra ius, mentre l'evento dannoso causalmente derivato può essersi verificato anche successivamente a tale data;

- tale essendo l'orientamento di questa Sezione di appello, esso resta fermo anche a seguito della disposizione introdotta dall'[art. 14 del decreto-legge n. 102/2013](#), convertito, con modificazioni, nella [n. 124/2013](#) (poi modificata dall'[art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 120/2013](#), convertito in [legge n. 137/2013](#)); detta disposizione infatti, nell'estendere l'ambito applicativo della [legge n. 266/2005](#) ai "fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento

dannoso", - nel contempo subordinando, però, tale estensione a precise condizioni di ammissibilità - ha sostanzialmente, stante il predetto tenore letterale, confermato il suddetto indirizzo ermeneutico secondo cui deve essere considerata la data in cui è stata posta in essere la condotta, mentre non rileva quella in cui si è attualizzato il danno che ad essa è causalmente collegato;

- nel merito, il Collegio, sulla scorta di una del tutto sommaria deliberazione, che considera l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza ed i motivi di appello, ritiene che sussistono le condizioni per accogliere l'istanza in quanto trattasi di responsabilità per danno erariale derivante da una condotta caratterizzata da colpa grave e non da dolo;

- nel contempo, il Collegio, in considerazione della già notevole decurtazione del danno oggetto della condanna rispetto a quello contestato dalla Procura Regionale, reputa equo determinare la somma che l'istante deve pagare nella misura del 30% - dell'importo oggetto della condanna di primo grado, dunque euro 3.375,00 (tremilatrecentosettantacinque/00), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei mandati di pagamento (4 aprile 2006), fino quella della pubblicazione della sentenza di primo grado (13 dicembre 2013), pari ad euro 520,51 (cinquecentoventi/51) e, sull'importo rivalutato, agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (13 dicembre 2013) a quella dell'odierna camera di consiglio (11 febbraio 2014), pari ad euro 10,25 (dieci/25) in favore del Comune di Cervino (CE);

- l'istante deve inoltre pagare le spese del giudizio di primo grado, già liquidate nella sentenza impugnata, considerando la quota di ciascuno condannato, in euro 215,05 (duecentoquindici/05) e quelle di questo grado di giudizio che si liquidano nell'importo indicato nel dispositivo, in favore della Tesoreria dello Stato.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

ACCOGLIE

l'istanza di definizione agevolata del giudizio di appello n.46176 prodotta dal sig. SALERNO ANTONIO e per l'effetto:

DETERMINA la somma da pagare in complessivi euro 3.905,76 (tremilanovecentocinque/76) di cui euro 3.895,51 (tremilaottocentonovantacinque/51) a titolo di sorte capitale rivalutata ed euro 10,25 (dieci/25) a titolo di interessi legali, in favore del Comune di Cervino (CE).

Inoltre l'istante deve pagare, in favore della Tesoreria Centrale dello Stato, la somma di euro 215,05 (duecentoquindici/05) per le spese di giudizio di primo grado e, per quelle di questo grado di giudizio, la somma di euro 96,00 (novantasei/00)

ASSEGNA

per il versamento delle somme il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del presente decreto e quello ulteriore di 30 (trenta) giorni dal versamento per depositare, in originale, nella segreteria di questa Sezione, le ricevute attestanti i pagamenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014.

IL PRESIDENTE

f.to dott. Enzo Rotolo

Depositato in Segreteria il 26 FEB.2014

Il Dirigente

F.to dott.ssa Daniela D'Amaro